

PAGHE E CONTRIBUTIdi **GIANLUCA PILLERA****Decontribuzione Sud PMI e bonus ZES unica a confronto**

Le piccole imprese che occupano fino a 10 dipendenti possono scegliere, per il 2025, tra Decontribuzione Sud PMI e bonus ZES unica. Sulla base di quali criteri distintivi va effettuata la scelta?

Nel complesso panorama degli incentivi alle assunzioni spiccano **due nuove misure agevolative transitorie per il Sud d'Italia:** sono la Decontribuzione Sud 2.0 (per PMI e grandi imprese), introdotta dalla legge di Bilancio 2025 e il bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno o bonus ZES unica, previsto dal decreto Coesione. Le piccole imprese che occupano fino a 10 dipendenti possono scegliere, per il 2025, tra le due agevolazioni. Il legislatore ci dice (art. 1, c. 411 della legge di Bilancio 2025), e l'Inps lo ricorda con la circolare 30.01.2025, n. 32), che le misure non sono cumulabili. Allora **sulla base di quali criteri distintivi va effettuata la scelta?**

Iniziamo con evidenziare che il **bonus ZES unica** (art. 24 del decreto Coesione) è riconosciuto ai datori di lavoro privati (sono esclusi i datori di lavoro domestico) che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, per le assunzioni collocabili nel periodo **dal 1.09.2024 al 31.12.2025** e avvenute con contratto a tempo indeterminato presso una sede/unità produttiva ubicata in una delle **Regioni della ZES unica** (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). I neoassunti devono aver compiuto 35 anni di età all'assunzione ed essere disoccupati di lungo corso (da almeno 24 mesi). Restano esclusi dall'agevolazione i rapporti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico.

L'esonero della contribuzione a carico ditta effettivamente sgravabile è totale **(pari al 100%)**, con esclusione dei premi e contributi Inail ed è concesso per un periodo massimo di **24 mesi**, entro il **massimale di 650 euro mensili** per ciascun lavoratore.

I datori di lavoro non devono aver licenziato per giustificato motivo oggettivo o avviato procedure di licenziamento collettivo nei 6 mesi precedenti l'assunzione.

L'incentivo a oggi non è operativo, necessitando di preventiva autorizzazione della Commissione Europea e dell'adozione di un decreto che ne determini le concrete modalità di applicazione.

Veniamo ora alla **Decontribuzione Sud PMI**, applicabile nel più ampio ventaglio temporale compreso **tra il 2025 e il 2029**. L'incentivo è riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti (fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle **Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**.

L'esonero è tuttavia parziale, applicandosi, per il 2025, nella misura del **25%** sui contributi a carico del datore di lavoro entro il massimale di agevolazione pari a **145 euro mensil** i per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2024, per la durata massima di **12 mensilità**. Anche in questo caso sono fuori dall'agevolazione i premi e i contributi Inail.

L'agevolazione è operativa e fruibile in UniEmens (Inps, circolare 30.01.2025, n. 32): non necessita infatti di autorizzazione UE, essendo concessa in base al regime degli aiuti *de minimis*, nei limiti degli aiuti concedibili.

L'esonero spetta per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ubicati in una delle Regioni ammesse già instaurati entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione della misura (per l'anno 2025, si applica ai lavoratori a tempo indeterminato con riferimento ai rapporti di lavoro già esistenti al 31.12.2024). Non sono però incentivabili i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del settore agricolo, i contratti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato e i rapporti di lavoro intermittente ancorché stipulati a tempo indeterminato.

Va da ultimo sottolineato che, **mentre il bonus ZES Unica non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive** pur essendo compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxideduzione fiscale del costo del personale di cui all'art. 4 D.Lgs. 216/2023, **Decontribuzione Sud PMI è invece cumulabile, in via residuale, con altri incentivi** nei limiti della contribuzione dovuta e fatti salvi espressi divieti di cumulo, divieto previsto, in particolare, con il bonus ZES Unica.